

*Inammissibile la cessione parziale dei beni al di fuori
dei casi previsti dalla legge*

Tribunale di Torino, 5 giugno 2014. Presidente Dominici. Relatore Cecilia Marino.

Concordato preventivo - Cessione parziale dei beni - Deroga all'articolo 2740 c.c. - Inammissibilità

La norma di cui all'articolo 2740 c.c., secondo la quale il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, esprime un principio di carattere generale che può essere derogato, ai sensi del secondo comma, solo nei casi previsti dalla legge, con la conseguenza che non può ritenersi ammissibile un concordato preventivo che preveda la cessione parziale ai creditori dei beni del debitore.

Concordato preventivo - Continuità aziendale - Deroga al principio di cui all'articolo 2740 c.c.

La previsione contenuta nell'art. 186 bis L.F., che ammette la possibilità di una prosecuzione dell'attività con parziale cessione dei beni, costituisce una deroga al principio di cui all'articolo 2740 c.c. ed è espressione della volontà ispiratrice della riforma volta alla conservazione del valore dell'impresa.

(Massime a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

omissis

DECRETO

nel procedimento n. R.G. n. 2/14 Concordati Preventivi promosso con ricorso depositato da Bi. s.r.l.;
esaminata la proposta di concordato preventivo presentata ai sensi dell'art. 160 LF in data in data 12.5.14;
visto il parere del Pubblico Ministero, contrario all'accoglimento della proposta principale e favorevole all'accoglimento della proposta subordinata;
visto il parere favorevole del Commissario giudiziale, a seguito di esame sommario;

PREMESSO

Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 161, 6° comma. L. F., in data 13 gennaio 2014, i 2014, il A. in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società Bi. S.r.l., con sede in CC., ha chiesto che la suddetta società fosse ammessa alla procedura, ed ha chiesto il termine massimo di cui all'art. 161, 6° comma, L. F. (pari a giorni centoventi) per procedere al deposito della proposta, del piano e dell'ulteriore documentazione prevista dalla legge.

Il Tribunale di Torino con decreto del 23 gennaio 2014 ha concesso alla ricorrente il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese, per la presentazione della proposta di concordato preventivo, il piano e la documentazione di cui al secondo e terzo comma dell'art. 161 L. F.

In data 12 maggio 2014 la società Bi. S.r.l. ha depositato in Cancelleria la proposta ed il piano concordatario e tutta la documentazione prevista dall'art. 161, commi 2 e 3 della L.F.

Il ricorso proposto da Bi. prevede due proposte e cioè:

F(i) in via principale, la cessione ai creditori di una parte dell'attivo sociale, al fine di destinarlo al pagamento di tutti i debiti prededucibili, di tutti i debiti privilegiati concorsuali, nonché di una parte dei debiti chirografari concorsuali (come meglio illustrato nel piano "domanda principale" sub doc. 11);

F(ii) in via subordinata, e cioè nella ipotesi in cui il Tribunale non dovesse ritenere ammissibile la soluzione sub (i), la cessione ai creditori dell'attivo sociale sufficiente a coprire tutti i debiti (prededucibili e concorsuali), secondo un ordine prestabilito di dismissione dei beni e con mantenimento del surplus residuo alla Bi. s.r.l. in liquidazione o, in caso di sua cancellazione, con destinazione/assegnazione vincolata al socio (come meglio illustrato nel piano "domanda subordinata" sub doc. 11).

La modalità di liquidazione dell'attivo prevede l'incasso dei crediti commerciali, insieme con quello dei corrispettivi derivanti dalla cessione, parziale o, in subordine di tutti i beni immobili di cui la società Bi. S.r.l. è proprietaria.

In tal modo la società Bi. S.r.l. si propone di realizzare attraverso il piano, nell'ipotesi F(i) disponibilità liquide pari ad euro 16.379.834,25 entro il 31 dicembre 2019, di cui l'importo di euro 1.466.387,50 di crediti commerciali e il corrispettivo di euro 14.913.446,75 dalla cessione dei beni immobili (si veda il prospetto riportato alla pagina 14 del ricorso).

Nell'ipotesi F(ii) la società Bi. S.r.l. si propone di realizzare, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2019, disponibilità liquide di euro 22.232.459,25 di cui l'importo di euro 1.466.387,50 per realizzo di crediti commerciali e il corrispettivo di euro 20.766.071,75 per la cessione di tutti i beni immobili.

La società Bi. S.r.l. ritiene perciò che lo sviluppo del piano, sostanzialmente liquidatorio, si protrarrà per cinque anni dalla data di omologazione del concordato preventivo, ipotizzando che l'esecuzione del piano sarà attuabile entro la fine dell'anno 2019.

Il pagamento dei creditori chirografari potrà perciò avvenire entro il 31 dicembre 2019, tenuto conto della liquidità che perverrà dall'incasso dei crediti e dalla cessione dei beni immobili, mentre le spese in prededucazione ed i creditori muniti di privilegio generale potranno essere pagati entro la data del 31.12.2018.

Nel piano, ipotesi F(ii) è previsto che le dismissioni degli immobili dovranno seguire l'ordine di cui all'elenco contenuto nel documento allegato 12, dove si prevede che gli immobili indicati dal n. 1 al n. 11 dell'elenco ivi contenuto, devono essere posti in vendita per primi e, il relativo utilizzo servirà ad estinguere i debiti della società Bi. S.r.l. esistenti ed esigibili nell'arco di tempo decorrente dal decreto di omologazione al 31 dicembre 2018; l'immobile di via Rossi e quello di via Verdi(Hotel) potranno essere posti in vendita dal primo gennaio 2019 ed a condizione che, fino a tale data, dalla vendita degli altri immobili

collocati prima di essi, come indicati nell'elenco di cui al documento allegato 12, non sia stato realizzato attivo sufficiente per pagare i debiti di Bi. effettivamente esistenti nell'arco di tempo compreso fra l'omologazione del concordato ed il 31 dicembre 2018. Ciò in quanto il passivo iscritto nel piano potrebbe rilevarsi inferiore a quello effettivo, per il fatto che esso contiene la valutazione del fondo rischi ed oneri che, è stato valutato solo per mera prudenza nel piano e che potrebbe poi risultare che le passività, ivi previste, in concreto, non siano da sostenere. Il surplus di attivo disponibile che dovesse risultare alla fine della liquidazione (rispetto al passivo effettivo di Bi. S.r.l.) sia esso costituito da immobili o da liquidità derivante dal realizzo dei beni immobili, sarà mantenuto dalla società o assegnato al socio.

In entrambe le varianti del piano, le vendite dovranno essere condotte dal Liquidatore Giudiziale, mediante l'adozione di procedure competitive da espletarsi con la presenza del notaio scelto da Bi. S.r.l., che stipulerà gli atti di compravendita.

La raccolta delle offerte di acquisto dei beni immobili, da porre eventualmente a base di gara nell'ambito delle procedure competitive, potrà avvenire a cura, oltre che di Bi. S.r.l., di intermediari scelti da quest'ultima di comune accordo con il Liquidatore Giudiziale.

I beni immobili costituenti parte dell'attivo indicato nel piano sia nell'ipotesi F(i) che nell'ipotesi F(ii) sono stati valutati dall'architetto A. il quale ha redatto la stima degli immobili esprimendo un valore minimo ed uno massimo. Il valore degli immobili di cui è stato tenuto conto dalla società Bi. S.r.l. nel predisporre il piano è inferiore del 25% rispetto al valore massimo contenuto nella perizia di stima.

Il passivo come risultante dal piano e dalle tabelle redatte dalla società è così distinto, tenendo anche conto della rinuncia da parte del creditore chirografario (A.), condizionata all'omologa, per l'importo complessivo di 4.251.750,25 euro:

Passivo Prededucibile 2.843.827,89

Creditori Privilegiati 9.586.947,05

Creditori Chirografari 8.694.218,94

Il tutto porta ad un passivo concordatario complessivo di 21.124.993,89 euro, comprensivo degli accantonamenti per le spese di Giustizia e per altre spese successive alla data di riferimento della situazione economica, patrimoniale e finanziaria ex art. 161, L.F., alla data del 13/01/2014.

In base alla stima di realizzazione dell'attivo concordatario effettuata nel ricorso, oltre al pagamento integrale del passivo prededucibile e dei creditori privilegiati, si arriva ad una percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari:

- del 45,77% nella prima ipotesi A), in via principale, con cessione parziale dell'attivo (escluse le Immobilizzazioni materiali);

- e del 100% nella eventuale seconda ipotesi B), in via subordinata, con cessione dell'intero attivo e generazione di un surplus residuo pari a circa 1.138.066 euro.

In merito alla richiesta di provvedimento ammissivo del concordato sulla base della richiesta sub i), che comprende come si è detto la cessione solo parziale dei beni, la soc. Bi., dopo avere osservato che la questione è oggetto di dibattito dottrinale e che vi sono pronunce ostative alla tesi da essa patrocinata basate sul principio di cui all'art. 2740 c.c., rileva che gli argomenti contrari alla cessione parziale si risolvono, a ben vedere, in altrettante petizioni di principio, dal momento che il concordato

preventivo, con la sua sostanziale falcidia dei crediti, costituisce di per sé una deroga al principio della responsabilità patrimoniale del debitore; né la previsione dell'art. 184 sull'effetto esdebitativo introduce distinzioni di sorta in relazione al contenuto della proposta di concordato. Se è vero, infatti, che l'art. 2740 c.c. stabilisce che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, salvo i casi stabiliti dalla legge, in cui sono ammesse le limitazioni di responsabilità, va osservato che l'efficacia esdebitatoria del concordato, al di fuori dei casi di *cessio bonorum*, non è in discussione. Essa è infatti chiaramente sancita dall'art. 184 l. fall. senza che la norma ponga distinzione alcuna in relazione al contenuto della proposta di concordato. Sempre secondo il ricorrente, in conseguenza a ciò la disciplina dettata dall'art. 186-bis non costituisce una deroga ulteriore al disposto dell'art. 2740, ma una conferma del principio già affermato in generale dalla disciplina del concordato, principio che sarebbe valso, prima della riforma anche per la *cessio bonorum*, se l'art. 160, comma 2, n. 2 non avesse previsto la cessione di tutti i beni. La deroga al disposto dell'art. 2740 c.c. è infatti insita nello stesso meccanismo esdebitatorio proprio del concordato per cui i creditori, a fronte della percentuale promessa o dei beni ceduti, rinunciano al maggior credito.

Non vi sarebbero dunque elementi, una volta venuta meno nel testo dell'art. 160 l. fall. la previsione della cessione di tutti i beni, e divenuta tale cessione soltanto una delle tante modalità in cui si può articolare la proposta di concordato, per ritenere che essa debba riguardare tutti i beni del debitore.

A tale stregua, deve ritenersi ammissibile un piano che, come quello sopra descritto sub (i), preveda la cessione soltanto parziale dell'attivo e la sua destinazione al soddisfacimento di tutti i debiti prededucibili e di tutti i debiti privilegiati concorsuali e di una sola parte dei debiti chirografari concorsuali.

Ritiene il Tribunale che tale tesi non possa essere condivisa.

Se pure non vi sono più ragioni per considerare l'art. 2740 c.c. come norma di ordine pubblico, tenuto conto della pluralità delle norme che ne permettono oggi la deroga, tuttavia esso continua ad assurgere a norma regolatrice di carattere generale, che può essere derogata ai sensi del comma 2 solo nei casi regolati dalla legge.

L'istituto del concordato preventivo costituisce certamente deroga all'art. 2740 c.c., ma nei limiti e alle condizioni previste dalla relativa normativa. Secondo il Collegio vi sono una pluralità di argomenti che militano a favore di tale tesi.

In primo luogo non può essere decisivo l'argomento "letterale" basato sul fatto che il nuovo testo dell'art. 160 non fa più riferimento alla totalità dei beni per ritenere ammissibile la cessione parziale.

Il fatto di non avere più aggettivato il concordato tramite cessione dei beni con l'espressione "tutti" è spiegabile con la circostanza che la vecchia norma di cui all'art. 160 comma 2 n. 2) è stata sostituita con una formulazione di più ampia estensione, e quindi meno specifica.

Ma la diversa configurazione non modifica quella che è storicamente la caratteristica fondamentale del concordato liquidatorio, ossia la soddisfazione dei creditori attraverso la cessione di tutti i beni.

Qualora la normativa che ha riformato nel tempo l'istituto del concordato preventivo avesse inteso modificare questo principio fondante, lo avrebbe previsto esplicitamente, così come ha previsto ad es. che non vi sia più il

requisito del pagamento minimo del 40% dei creditori chirografari o modalità di svolgimento della procedura concordataria innovative rispetto al passato.

D'altra parte solo la messa a disposizione di tutti i beni può realizzare quell'equilibrio tra l'esigenza dell'impresa di uscire dalla crisi e le legittime aspettative dei creditori.

Come affermato dalla sentenza delle sezioni unite della Cassazione n. 1521 del 2013 "seppur l'istituto del concordato preventivo sia caratterizzato da connotati di indiscussa natura negoziale (come d'altro canto si desume anche dal nome del procedimento), tuttavia nella relativa disciplina siano individuabili evidenti manifestazioni di riflessi pubblicistici, suggeriti dall'avvertita esigenza di tener conto anche degli interessi di soggetti ipoteticamente non aderenti alla proposta, ma comunque esposti agli effetti di una sua non condivisa approvazione, ed attuati mediante la fissazione di una serie di regole processuali inderogabili, finalizzate alla corretta formazione dell'accordo tra debitore e creditori, nonché con il potenziamento dei margini di intervento del giudice in chiave di garanzia."

Ed una di queste regole inderogabili, a anche a tutela delle minoranze dissenzienti, a parere del Tribunale, deve essere individuata proprio nella necessità della totalità della cessione dei beni nel concordato liquidatorio. Si consideri anche che, non potendosi svolgere alcuna azione esecutiva neppure sui beni non ceduti ai sensi dell'art. 168 l.f., essi verrebbero sottratti dalla disponibilità ai creditori in violazione dell'art. 2740 c.c. senza alcuna previsione di legge che ciò legittimi.

Né può essere valido il richiamo all'art. 1977 c.c.. perché la cessione contrattuale, a differenza della cessione bonorum, non ha effetto esdebitatorio; infatti il debitore con la cessione contrattuale ex 1977 c.c. è liberato verso i creditori cessionari solo nei limiti di quanto essi hanno ricevuto, ed i creditori cessionari, se la cessione ha avuto ad oggetto solo alcune attività del debitore, possono agire esecutivamente anche sulle attività non cedute.

La stessa condizione di cui l'art. 160, comma 2, l. fall. presuppone la messa a disposizione da parte del creditore di tutti i beni, laddove fa riferimento in via generale a ai beni dell'imprenditore; diversamente opinando sarebbe necessariamente stata formulata in modo diverso, ossia esplicitando l'ipotesi di una insoddisfazione dei privilegiati in presenza di una cessione parziale.

Infine, secondo il Tribunale, la previsione della novella di cui al nuovo art. 186 bis l.f. che pacificamente prevede la possibilità di una prosecuzione della attività di impresa con parziale cessione dei beni costituisce deroga al principio di cui all'art. 2740 c.c. ed è espressione della volontà ispiratrice della riforma di conservazione del "valore impresa".

Il fatto che sia stato necessario prevedere esplicitamente nella norma la possibilità di cessione parziale conferma inequivocabilmente che il principio generale è quello della cessione totale dei beni.

Secondo quanto indicato dalle sezioni unite, trattandosi di principio inderogabile se non per legge, la cessione parziale integra un'ipotesi di inammissibilità del concordato per mancanza di fattibilità giuridica.

Il concordato viene quindi aperto in relazione alla proposta sub ii).

Il Tribunale ritiene che tale proposta risponda alle condizioni richieste dall'art. 160 LF.

E' stata allegata la relazione ex art. 161 l. fall. resa dal dott. Davide Torchio, professionista in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, attestante la veridicità dei dati contabili esposti dalla società e la fattibilità del piano.

Si ritiene che il vaglio tecnico espletato dalla stesso risulti essere stato effettuato correttamente, essendo state spiegate adeguatamente le verifiche compiute, oltre che coerente.

Si ritiene, in conclusione, che non sussistono ragioni per dichiarare inammissibile in limine il ricorso proposto.

Con riguardo alle spese di procedura si reputa che i presumibili costi della stessa, da determinarsi non solo in relazione alle spese di giustizia in senso tecnico e al compenso del commissario giudiziale, bensì anche ai presumibili costi di consulenza da sostenersi in relazione agli accertamenti e valutazioni di cui all'art. 172 l. fall., nonché, eventualmente, in sede di giudizio di omologazione del concordato oltre che al compenso dell'eventuale liquidatore, specie se designato – in ipotesi – in persona diversa dal liquidatore volontario, paiono prudenzialmente quantificabili in somma non inferiore ad € 55.449,82 di talché, ai sensi dell'art. 163, comma primo, n. 4, va disposto l'immediato deposito di almeno € 111.089,96;

P.Q.M.

Visti gli art. 163 e 181 l. fall.

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta;

delega alla procedura il giudice dott. Cecilia Marino secondo la proposta sub ii) avanzata dal ricorrente;

ordina la convocazione dei creditori per il giorno 9 ottobre 2014 ore 10;

dispone:

- che il Commissario Giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza, nonché copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione entro il 20 giugno 2014 all'indirizzo P.e.c. degli stessi;

- che solo nel caso in cui il creditore non sia provvisto di indirizzo p.e.c. ed esso non risulti dal Registro delle Imprese e/o dall'istituendo Indice nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti, il Commissario deve inviare l'avviso secondo le modalità tradizionali cioè a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore. In tal caso dovrà altresì comunicare il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni; l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi e che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 l.f. da parte del commissario giudiziale;

- che il commissario depositi in cancelleria la sua relazione ex art. 172 l.f. in cancelleria entro il termine di dieci giorni prima dell'adunanza comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori; nomina Commissario Giudiziale il dott. CC.;

determina in € 111.089,96 la somma da depositarsi, ai fini di cui all'art. 163 l. fall., in conto corrente bancario aperto presso filiale o agenzia in

Torino eligenda dal Commissario giudiziale, con facoltà di operatività vincolata alla firma del Commissario giudiziale e facoltà di prelievo previa autorizzazione del giudice delegato, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, ai fini di cui all'art. 163 l. fall; dispone che il versamento della quota residua, salvo diversa valutazione del Commissario giudiziale, debba essere effettuata entro la data dell'udienza fissata per il giudizio di omologa;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, autorizzando la comunicazione a mezzo fax o pec al commissario designato e alla società proponente presso il suo domicilio eletto;
Torino, 5 giugno 2014.